

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1614  
 ATTO PRIVATO SERIE 3  
 STIPULATO IL 06/04/2023 REGISTRATO IL 07/04/2023  
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001614

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MNCPLA74B25F257T MANCINI PAOLO  
 ID. TELEMATICO: TGU23L001614000RI

| CODICE TRIBUTO | IMPORTO |
|----------------|---------|
| 1550           | 200,00  |
| TOTALE         | 200,00  |

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
 N.ORD. COD.FISC.  
 1 - 04050260365

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI  
 VALORE DICHIARATO : 0,00  
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di APRILE, alle ore 18, presso la sede dell'associazione in Modena (MO), Via Tommaso Frignani 101, si sono riuniti i soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Punto Padel Club per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- Adeguamento statuto per uniformarlo ai contenuti obbligatori delle Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. Bondi Alessio, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Berselli Matteo.

Il Presidente, preso atto della regolarità della convocazione e constatato:

- Che sono presenti tutti i soci, in proprio o per delega
- Che è altresì presente l'intero Consiglio Direttivo

Dichiara

validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente, quindi, inizia la discussione sul primo punto all'ordine del giorno esponendo che sono state richieste delle integrazioni e modifiche allo statuto da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS per procedere all'iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione Sociale, richiesta in data 14/02/2023.

Il Presidente, quindi, legge le modifiche apportate allo Statuto necessarie affinché fossero rispettati i contenuti obbligatori.

L'assemblea, udito quanto sopra e dopo l'integrale lettura dello Statuto, all'unanimità

Delibera

Di approvare le variazioni dello statuto e di dare mandato al Presidente affinché si adoperi per tutti gli adempimenti necessari alla registrazione e successivamente formalizzi la richiesta di iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

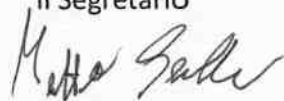
Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il presidente alle ore 20.00 dichiara sciolta l'Assemblea previa lettura del presente verbale.

Modena, lì 06 aprile 2023

Il Presidente



Il Segretario



**ALLEGATO “A”**

**AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/04/2023**

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**“Punto Padel Club Associazione Sportiva Dilettantistica”**

**Art. 1) COSTITUZIONE**

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata “**Punto Padel Club Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale**”, abbreviabile, ove possibile in “**Punto Padel Club ASD APS**”, ente associativo ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e nel rispetto dell'art. 36 e segg. Del C.C., con sede in Modena (MO) alla Via Tommaso Frignani n. 101.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 2) SCOPI**

L'Associazione è organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. L'Associazione è un ente non commerciale, apolitico, senza scopo di lucro e pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l'attività sociale. L'Associazione, sulla base del principio di

sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con l'art. 90 della L. 289 del 27/12/2002, la L. 106/2016 e il D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad avere livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di praticare, propagandare, promuovere, sviluppare e diffondere la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico, in particolare la disciplina del padel e delle attività ricreative a queste connesse, attraverso la partecipazione, l'organizzazione di gare, tornei e campionati, manifestazioni ed eventi sportivi sia a carattere agonistico che non agonistico. Essa, solo nei confronti dei propri associati, si propone:

- di promuovere lo sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano e della pratica formativa sportiva;
- di organizzare e gestire corsi per attività motoria, in particolare corsi di avviamento al gioco del padel, di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- di gestire di programmi sportivi per conto proprio e di terzi;
- di partecipazione a manifestazioni sportive in Italia e all'estero;

- di svolgere una funzione salutistica e ricreativa nei confronti dei cittadini di tutte le età, di creare occasioni di inclusione sociale e/o integrazione tra i popoli;

- di farsi promotrice dei rapporti umani attraverso l'educazione alla socialità, alla buona comunicazione o alla non violenza per una cultura basata sulla tolleranza e la pace tra i popoli;

- di favorire la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con altre associazioni, volte a sviluppare la sportività, la socialità e il benessere dei propri associati e dei cittadini in genere;

- di gestire dal punto di vista tecnico ed amministrativo, in via strettamente strumentale e non principale, impianti e attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati

il tutto nel rispetto delle norme della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, del C.O.N.I. e del Dipartimento per lo Sport presso il Consiglio dei Ministri.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;

- richiedere contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento delle varie attività sportive;

- organizzare spettacoli e manifestazioni a carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere;

- esercitare l'attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare l'attività

di interesse generale;

- richiedere contributi, ricorrere a sponsorizzazioni, effettuare campagne pubblicitarie, in via meramente strumentale e non principale;

- partecipare a campionati e/o tornei nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti;

- organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportiva.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata alla UISP, Ente ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della L. 287/1991, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati presso la sede in cui è svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto stabilito dall'art. 148 del TUIR e alle condizioni previste dall'art. 85 D. Lgs 117/2017.

Può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di eventi o manifestazioni.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento a fini sportivi da parte del C.O.N.I. e del Dipartimento per lo Sport presso il Consiglio dei Ministri.

### **Art. 3) AFFILIAZIONE**

L'associazione procederà alla propria affiliazione a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva che possano curare l'iscrizione all'apposito Registro del CONI, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

#### **Art. 4) VOLONTARI**

Per la gestione delle attività, l'Associazione privilegia gli apporti di lavoro che si basano su prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza scopo di lucro, neanche indiretto, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Tuttavia, per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente o di altre forme di collaborazione consentite dalla legge.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione in proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica non è compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Ai volontari spettano soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati rimborsi di tipo forfetario.

I volontari sono iscritti dall'Associazione in apposito registro.

#### **Art. 5) REQUISITI DEGLI ASSOCIATI**

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche di ambo i sessi, di indiscussa moralità e reputazione, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, che, interessati alla realizzazione delle finalità ed alle attività, condividano lo spirito e gli ideali e siano in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa.

Possono altresì essere soci dell'associazione le persone giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'associazione.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è, infatti, rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età, fino ad allora i soci minorenni partecipano alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale..

Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

#### **Art. 6) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Coloro che intendono divenire associati devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione entro 10 giorni dalla data di presentazione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda non è tenuto a motivare alcunché. Tale deliberazione è impugnabile dall'aspirante socio entro 60 gg. dinnanzi all'assemblea o ad altro organo.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annuale entro trenta giorni dalla comunicazione scritta di ammissione; in difetto l'ammissione si ha per non avvenuta.

Gli associati che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il

30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati ai versamenti di cui all'art. 7.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione dell'associato stesso il Consiglio Direttivo può revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato può presentare ricorso, sul quale pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

#### **Art. 7) QUOTA ASSOCIATIVA**

Tutti gli associati, devono versare la quota associativa e la quota annuale stabilita dall'associazione entro dieci giorni dalla Delibera del Consiglio Direttivo, che ne fissa l'ammontare ed hanno uguale diritto di voto nelle Assemblee sociali. La quota associativa è intrasferibile, anche mortis causa.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.

#### **Art. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati hanno diritto di candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti nonché di partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall'associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito regolamento e di ricevere gratuitamente le pubblicazioni dell'Associazione.

#### **Art. 9) PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni;
- per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- per aver tenuto una condotta che arrechi danno morale all'Associazione o fomenti in seno alla stessa disordini o dissidi;
- per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie o nel caso in cui vengano tenuti comportamenti contrari alla legge o comunque lesivi degli interessi sociali;
- per il passaggio in giudicato di sentenze penali di condanna per reati non colposi.

Le esclusioni di cui al secondo e terzo capoverso verranno sancite dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

L'Associato che cessa di far parte all'Associazione, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati o alla ripartizione in genere in natura o per equivalente di quanto erogato a favore dell'Associazione nella sua qualità di membro della stessa.

#### **Art. 10) PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è formato:

- dalle quote versate dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione (quote associative) che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi volontari versati dagli associati;
- da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
- da eventuali elargizioni di associati e di terzi;

#### **Art. 11) ENTRATE**

Le entrate sono costituite da:

- quote associative annue o periodiche dei soci;
- contributi ordinari o straordinari dei soci;
- eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione o Ente Sportivo di appartenenza, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere.
- da proventi derivanti da eventuali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;
- dai ricavi delle iniziative sociali
- eventuali introiti di manifestazioni sportive ed attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione di fini istituzionali.

#### **Art. 12) ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2022.

#### **Art. 13) LIBRI SOCIALI**

L'Associazione si dota dei Libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari

#### **Art. 14) ORGANI SOCIALI**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.

Le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

#### **Art. 15) ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati ordinari e dai sostenitori. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo lettera A.R.,

spedita agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro degli associati.

Nella lettera devono essere indicati: il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

**L'Assemblea ordinaria** è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro Organo direttivo o amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale e su eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.

Essa può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Modena.

**L'Assemblea straordinaria** viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno degli associati. In tale ultimo caso deve essere convocata

entro trenta giorni dalla richiesta degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello statuto sociale;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima assemblea ordinaria utile;
- su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza posto all'ordine del giorno;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

#### **Art. 16) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati aventi diritto presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni del successivo articolo 23.

#### **Art. 17) DIRITTO DI INTERVENTO**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

#### **Art. 18) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Dalle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 16.

#### **Art. 19) CARICHE SOCIALI**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere associati effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Statuto;
- non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione o Ente Sportivo di appartenenza, del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Art. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e da almeno un altro Consigliere, con un massimo di nove.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di

Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

#### **Art. 21) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva ed amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché la maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

#### **Art. 22) PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.

Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Cura, altresì,

l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dai Consiglieri.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dai Consiglieri.

#### **Art. 23) DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

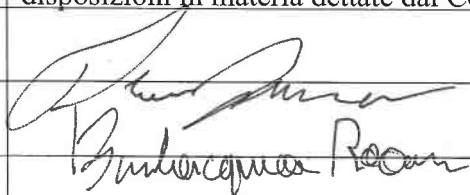
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unici Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

#### **Art. 25) RINVIO**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione sportiva competente e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.



Mon. 12/11/11  
Lara G. G. G.  
G. G. G.  
G. G. G.  
B. G. G.  
B. G. G.